38129-21

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giorgio Fidelbo — Presidente
Anna Criscuolo
Maria Sabina Vigna
Benedetto Paternò Raddusa
Pietro Silvestri — Relatore

Sent. n. sez. 815
U.P. 08/06/2021
R.G.N.28834/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di (omissis)

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui (omissis) è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie e dei figli.

L'imputato, nell'ambito del presente procedimento, è stato assolto dal Tribunale per il concorrente reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. in danno della stessa moglie.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza adeguatamente

valutare le dichiarazioni della persona offesa e quelle rese a discarico da numerose persone informate sui fatti.

Il tema attiene alla genericità delle dichiarazioni del coniuge dell'imputato, che aveva accusato anche di atti sessuali il marito -- poi assolto per il reato in questione perché la genericità del racconto della donna non aveva consentito di verificare se il suo dissenso fosse stato percepito dal marito -- rese dopo un anno dall'allontanamento della donna dalla casa coniugale, in un momento di particolare tensione tra coniugi in cui la persona offesa lamentava la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Le dichiarazioni della donna, che aveva riferito di essere stata percossa anche con l'uso di oggetti, quali bastoni di legno, cintura e cavi elettrici, non sarebbero riscontrate da nessun certificato medico o da dichiarazioni di sanitari, neppure per gli episodi asseritamente verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Né i giudici di merito avrebbero considerato adeguatamente le dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti; si sarebbe data rilevante valenza solo alle dichiarazioni rese dal teste (omissis) assistente sociale che avrebbe seguito la famiglia in tempi risalenti ovvero a quelle di chi aveva confermato la irascibilità del marito- causata da disturbi psichici- ma non anche a quelle dell'assistente sociale (omissis), che aveva espressamente riferito di non avere certezza se i maltrattamenti in danno della donna si fossero davvero verificati, e dell'assistente sociale (omissis) che aveva invece affermato di non avere mai avuto sentore o percezioni di violenze intrafamiliari.

Né si sarebbe tenuto delle testimonianze dei vicini di casa, che pure avrebbero escluso di avere appreso di violenze o di urla.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al ritenuta sussistenza del dolo del reato nonostante l'accertamento di una capacità di intendere e volere fortemente scemata.

2.3. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.È fondato il primo motivo di ricorso, che ha valenza assorbente.

A fronte di specifici motivi di impugnazione, la Corte di appello ha ritenuto, quanto al giudizio di responsabilità per il reato di maltrattamenti in famiglia, che:

a) non sarebbe decisivo che l'imputato era stato assolto dal reato di violenza sessuale ai danni della moglie;

b) non sarebbe rilevante che il racconto della donna - che pure aveva fatto riferimento a brutali vessazioni, ad aggressioni fisiche compiute con bastone, cintura, cavi elettrici, pugni, all'essere stata afferrata per i capelli e sbattuta contro il muro o contro i mobili o con la faccia contro il finestrino- non era riscontrato da documentazione medica, atteso

che i segni delle aggressioni avrebbero potuto non essere più visibili, nemmeno al momento in cui la stessa donna si ricoverò in occasione della nascita della seconda figlia;

c) non sarebbero rilevanti le dichiarazioni dei testi- assistenti sociali, (omissis) (omissis) che, direttamente o indirettamente, avevano manifestato serie perplessità sulla possibilità che la donna fosse stata effettivamente sottoposta ai maltrattamenti denunciati.

Si tratta di una motivazione anemica, non essendo spiegato, al di là di riferimenti generici, perché, alla luce dell'intero compendio probatorio - e dei molteplici elementi di prova pur portati alla cognizione dei Giudici di merito- le dichiarazioni della persona offesa sarebbero idonee a neutralizzare il peso probatorio non irrilevante degli altri elementi di prova.

2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata; la Corte di appello, sulla base delle indicazioni fornite, procederà ad una nuova valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di tutti gli altri elementi di prova acquisiti e verificherà se ed in che limiti sia possibile pervenire ad un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Il Consigliere estensore
Pietro Silvestri

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 OTT 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzo